

Dott. ANTONIO MUSTI
NOTAIO

via Antonio Gramsci n. 85, Lamporecchio (PT) - 0573/803391 amusti@notariato.it

Repertorio 6.032

Raccolta 4.662

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore dieci e quindici minuti

14 giugno 2025 ore 10 e 15 minuti

In Lamporecchio (PT), presso la sede dell'associazione CROCE VERDE, alla "Casa della Salute", in piazza IV Novembre n. 28, ove richiesto.

Innanzitutto a me Dottor Antonio Musti, Notaio in Lamporecchio, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso il signor:

- **SETZU GIOVANNI**, nato ad Ussaramanna (SU) il 5 dicembre 1955 (Codice Fiscale: STZ GNN 55T05 L5130), domiciliato per la carica presso la sede associativa di cui in seguito, il quale dichiara di intervenire nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo e, pertanto, in nome, per conto e rappresentanza dell'associazione di pubblica assistenza "**CROCE VERDE**", con sede in Lamporecchio (PT) alla piazza IV Novembre n. 28, Codice Fiscale n. 90001660472, partita IVA n. 01022860470, Organizzazione di Volontariato - ETS (già iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Toscana al n. PT-55), dotata di personalità giuridica, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Toscana al n. 972 in data 27 gennaio 2016 e presso il Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (RUNTS) con il numero 74824 in data 7 novembre 2022.

Detto comparso, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede, nella sua qualità, di ricevere il verbale di parte straordinaria dell'assemblea degli associati di tale associazione, qui ed in questo giorno convocata per le ore 10 (dieci), in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO.

1) Modifica della denominazione dell'associazione in "Associazione Pubblica Assistenza CROCE VERDE Lamporecchio Organizzazione di Volontariato", in breve "A.P.A. Croce Verde Lamporecchio ODV";

2) revisione integrale dello statuto, per adeguamenti normativi ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel RUNTS ed adozione del modello di statuto ANPAS (in particolare con revisione delle previsioni riguardanti principi generali, finalità e attività dell'associazione, associati e volontari, organi associativi e loro funzionamento, patrimonio, scritture contabili, disposizioni finali e scioglimento);

3) deliberazioni accessorie e conseguenti;

4) varie ed eventuali.

Assume la veste di Presidente dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 19) dello statuto, il comparso SETZU GIOVANNI

REGISTRATO

A PISTOIA

IL 24/6/2025

AL N. 3869/1T

il quale dichiara e constata:

- la regolare convocazione dell'odierna assemblea ai sensi di legge e degli articoli 12) e 13) dello statuto, in quanto il relativo avviso di convocazione è stato affisso presso la sede sociale e reso noto mediante: pubblicazione nel sito internet e nei profili social (facebook ed instagram) dell'associazione; manifesti murali affissi nel territorio di Lamporecchio; comunicati stampa apparsi su quotidiani locali e online (La Nazione, Il Tirreno, Valdinievole oggi, Report Pistoia, La Voce di Pistoia, TVL, Go News); il tutto in osservanza dei termini previsti dallo statuto;
- che il testo proposto del nuovo statuto, oltre che disponibile sul sito internet dell'associazione, è stato depositato presso la sede associativa nei termini previsti dall'articolo 13) dello statuto;
- che l'assemblea indetta in prima convocazione per il 13 (tredici) giugno 2025 (duemilaventicinque) è andata deserta;
- che del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente medesimo, sono presenti i signori Ferri Mario e Cerboni Guido;
- che dell'organo di controllo è presente il signor Ancillotti Franco;
- la presenza di diciannove associati con diritto di voto su un totale comunicato di milletrecentodiciassette associati; il tutto, dichiara espressamente il costituito SETZU GIOVANNI, nelle persone dei soggetti risultanti dall'elenco presenze che, firmato ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi di legge e degli articoli 12) e 13) dello statuto.

A questo punto il Presidente, alla luce di quanto dal medesimo accertato,

dichiara

validamente costituita in sede straordinaria l'assemblea in seconda convocazione dell'associazione di pubblica assistenza CROCE VERDE, atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno in parte straordinaria, ai sensi di legge e di statuto. Passandosi alla trattazione dei suddetti argomenti, segnalando il Presidente la presenza della signora Anna Trassi attuale Sindaco di Lamporecchio, l'assemblea consente la trattazione congiunta degli argomenti all'ordine del giorno in considerazione della loro connessione ed il Presidente, all'uopo, ricorda agli intervenuti le ragioni che rendono necessario modificare la denominazione associativa, conformandola ai criteri di legge e rivedere integralmente lo statuto dell'associazione.

Il Presidente sottolinea che il nuovo statuto proposto, comunque in continuità con il passato e conservando i principi ispiratori di quello attuale, accoglie le modifiche normative sopravvenute, ad esempio in materia di bilancio e scritture contabili, si uniforma al modello proposto da ANPAS divenendo

così più organico, completo e funzionale, recepisce le modifiche statutarie emerse come necessarie ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel RUNTS in base alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Ufficio Regionale RUNTS; con l'odierna assemblea, aggiunge il Presidente, si intende realizzare un pieno adeguamento alla normativa sugli enti del terzo settore.

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura del nuovo testo di statuto, invitando i presenti a servirsi del testo distribuito in assemblea o a seguire il testo osservabile attraverso uno schermo TV presente in sala. Nel corso dell'esposizione, si evidenzia che il testo proposto, destinato a sostituire lo statuto attuale, si compone di trenta articoli e realizza la riformulazione delle previsioni concernenti: principi generali, finalità ed attività dell'associazione (nuovi articoli 1, 2, 3 e 4); associati e volontari (nuovi articoli 5, 6 e 7); organi associativi e loro funzionamento (nuovi articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20), con inserimento di un articolo specifico (articolo 21) dedicato all'elezione degli organi associativi; patrimonio e risorse economiche (nuovi articoli 22, 23 e 24); scritture contabili (nuovo articolo 25); disposizioni finali (libri sociali, regolamenti, codice etico, lavoratori) e scioglimento (nuovi articoli 26, 27, 28, 29 e 30). Nell'evidenziare le novità rispetto al testo attuale, significative, tra l'altro, appaiono le modifiche riguardanti: la previsione che il trasferimento della sede nel medesimo Comune non comporti necessità di modifica statutaria; la disciplina della partecipazione dei minori d'età; la migliore esplicitazione dei diritti e dei doveri degli associati e delle modalità per acquisire e perdere la qualifica di associato; la previsione di quorum costitutivi e deliberativi per le assemblee differenziate anche in ragione delle convocazioni effettuate e del numero degli associati; l'adesione agli orientamenti attuali in materia di cooptazione; le clausole sulla devoluzione del patrimonio. Durata e sede dell'associazione restano invariate, mentre i settori di intervento dell'associazione vengono meglio delineati ai sensi dell'art. 5 CTS. Nel corso della lettura si segnala ai presenti, su domanda del Sindaco di del Comune di Lamporecchio, la possibilità che tra le risorse economiche dell'associazione vi siano anche contributi di enti pubblici.

Terminata la lettura in assemblea da parte di me Notaio e l'esposizione del Presidente, non richiedendo alcuno degli intervenuti la parola, il Presidente invita l'assemblea a pronunciarsi sulle delibere proposte.

L'assemblea, udite le comunicazioni del Presidente, all'unanimità dei voti espressa per alzata di mano, con nessun voto contrario e nessun astenuto, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera:

- di modificare la denominazione dell'associazione da "CROCE VERDE" ad "Associazione Pubblica Assistenza CROCE VERDE Lamporecchio Organizzazione di Volontariato" in breve "A.P.A. Croce Verde Lamporecchio ODV";
- di approvare il nuovo testo dello statuto, composto da trenta articoli, di cui è stata data lettura in assemblea (testo che tiene conto anche della modifica della denominazione associativa) e che, firmato ai sensi di legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "B";
- di conferire al Consiglio Direttivo in persona del Presidente pro tempore, nel rispetto di norme inderogabili in materia, apposito incarico per dare attuazione alle delibere in oggetto ed in particolare per apportare le variazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel RUNTS.

Non essendovi altro da deliberare in parte straordinaria e non chiedendo alcuno la parola, il comparente SETZU GIOVANNI dichiara chiusi i lavori assembleari per la parte straordinaria alle ore undici e zero minuti, dovendo la riunione proseguire in sede ordinaria senza verbalizzazione notarile.

Le spese e tasse del presente atto e sue conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi degli articoli 82 e 104 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il comparente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne piena conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, che l'approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore undici e undici minuti.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in piccola parte completato di mio pugno, occupa due fogli per facciate cinque e sin qui della presente.

FIRMATO:

SETZU GIOVANNI

ANTONIO MUSTI NOTAIO (segue sigillo)

ALLEGATO "A"
ALLA RACCOLTA
4662

Pag.1/2

Ferri Mario
nato a Poppi (AR) il 14.11.1954
residente in Lamporecchio (PT) via P. Togliatti, 192

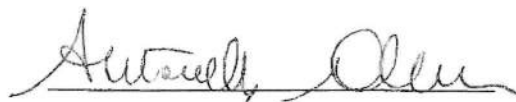



Pedini Alessandro
nato a Pisa il 15.08.1987
residente in Lamporecchio (PT) in via Tamburini, 3

Penta Luca
Nato a Pistoia il 18/08/1999
residente in Lamporecchio via Boccaccio, 114



Chinni Antonella
nato a Serravalle P.se (PT) il 03/10/1961
residente in Lamporecchio (PT) via Giugnano, 72



Pasquetti Ivo
nato a Lamporecchio (PT) il 2/11/1951
residente in Lamporecchio (PT) via Cerbaia, 60



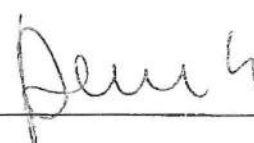
Pasquinucci Luca
nato a Lamporecchio (PT) il 03/09/1965
residente in Lamporecchio (PT) via Boccaccio, 62



Micheli Remo
nato a Lamporecchio (PT) il 21.03.1939
residente in Lamporecchio (PT) via Gramsci, 81



Tronci Daniele
nato a Fucecchio (FI) il 29.07.1981
residente in Lamporecchio (PT) in via G. Boccaccio, 174



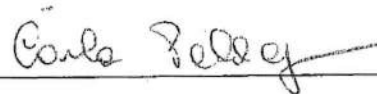
Ancillotti Silvano
Nato a Lamporecchio (PT) il 01/05/1956
residente in Lamporecchio (PT) in via Orbiganese, 56







Pellegrini Carla
nata a Larciano il 13/01/1956
residente in Lamporecchio (PT) via L. Romanelli, 5



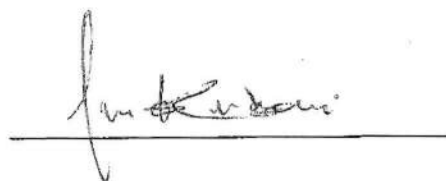
Mancini Massimo
nato a Lamporecchio il 11/01/1962
residente in Lamporecchio (PT) in via Di Vittorio, 25



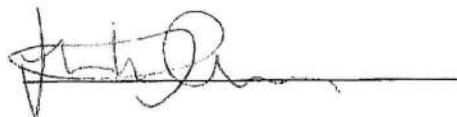
Bechini Ivano
nato a Milano il 19/08/1956
residente in Lamporecchio (PT) via P. Vallata, 6



Cerboni Guido
nata a Lamporecchio (PT) il 05/11/1953
residente in Lamporecchio via A. Moro, 66



Ferradini Alessio
nata a Firenze il 24/03/2000
residente in Lamporecchio via Torretta, 20



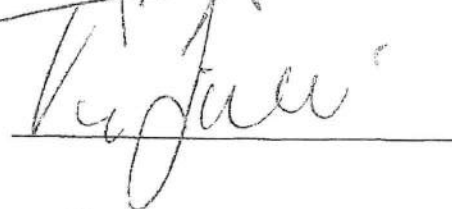
Setzu Giovanni
nata a Ussaramanna (Ca) il 05/12/1955
residente in Lamporecchio via L. Romanelli, 5



Ancillotti Franco
nata a Lamporecchio (PT) il 22/06/1961
residente in Lamporecchio via Marx, 10



Verdiani Giovanni
nata a Lamporecchio (PT) il 16/05/1958
residente in Lamporecchio via M. del Padule, 129

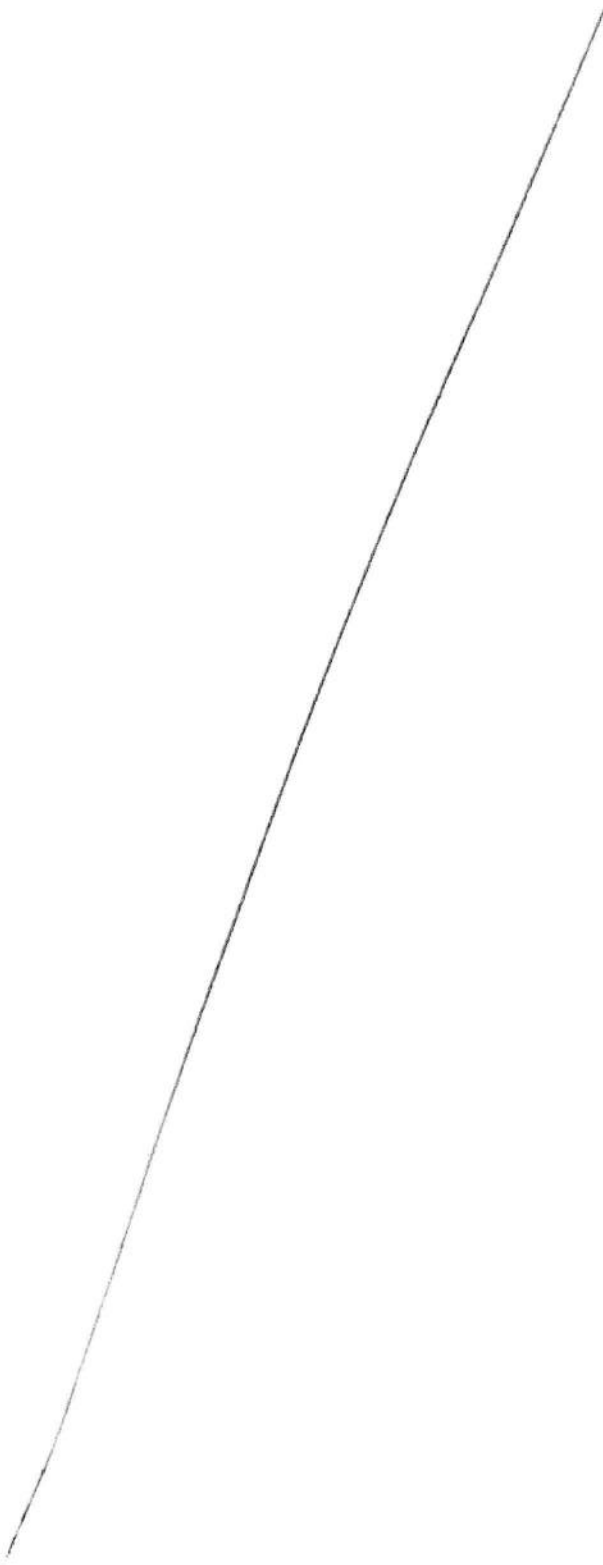


Trassi Anna
nata a Montecatini T. (PT) il 31/05/1968
residente in Lamporecchio via Montalbano, 264



Meozzi Simona
nata a Firenze, il 24/06/1975
residente in Lamporecchio via Vitoni, 93





ALLEGATO B ALLA RACCOLTA 4662
STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Pubblica Assistenza CROCE VERDE Lamporecchio Organizzazione di Volontariato", in breve "A.P.A. Croce Verde Lamporecchio ODV", di seguito indicata come "l'Associazione".

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 L'emblema dell'Associazione è costituito da uno stemma a forma di scudo con fondo bianco, portando al centro una croce verde affiancata, con la scritta sul fondo "A.P.A. CROCE VERDE LAMPORECCHIO ODV"; detto vessillo potrà uscire dalla sede sociale per festeggiamenti di consorelle, manifestazioni regionali e nazionali di pubbliche assistenze ed in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportune.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico ed agisce nel rispetto del D.lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché delle altre leggi statali e regionali.

1.6 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

1.7 L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata mediante iscrizione presso la Regione Toscana al n. 972 in data 27 gennaio 2016.

Art. 2 – Sede

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Lamporecchio (PT), alla piazza IV Novembre n. 28.

2.2 La variazione della sede legale deliberata dall'Assemblea degli associati nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione non ha finalità di lucro ed è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività in modo prevalente sull'impegno

personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

- a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;
- b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- e) promuovere iniziative atte a favorire lo sviluppo democratico e organizzativo delle strutture sanitarie e sociali e favorire la crescita della coscienza sanitaria e civile;
- f) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
- g) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- h) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti.

Art. 4 – Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di

- prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
 - e) le attività di protezione civile;
 - f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
 - g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - h) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
 - i) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - j) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
 - k) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - l) la diffusione, in forma popolare, delle norme profilattiche, igieniche, antinfortunistiche, di primo soccorso, atte a preservare la salute pubblica ed a assicurare a gli infortunati i primi soccorsi;
 - m) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - n) la cooperazione allo sviluppo;
 - o) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - p) la cura di procedure di adozione internazionale;
 - q) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - s) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
 - t) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;
 - u) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - v) i servizi di mutualità;
 - w) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
 - x) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;
 - y) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie;
 - z) istituzione di un servizio di onoranze funebri con lo scopo di assicurare il minor disagio economico possibile alle famiglie in lutto;

- aa) ente accreditato servizio civile universale;
- bb) lavori socialmente utili sconto pena giudiziaria.

L'associazione oltre alle citate attività tradizionali favorirà altre iniziative di umana solidarietà, di educazione morale e civile e di progresso sociale dirette in modo particolare verso gli ambienti giovanili. Agli associati ed ai loro familiari, fermo comunque quanto previsto da norme inderogabili in materia, possono essere riservate eventuali agevolazioni previste da regolamento.

4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, nella nota integrativa al bilancio ovvero in una annotazione in calce al rendiconto per cassa qualora ne sia possibile ai sensi di legge l'utilizzo.

TITOLO II ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 – Associati e volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

5.2 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

- a) ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;
- b) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni quattordici si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni diciotto vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale. Con opportuna deliberazione assembleare che ne individui i requisiti, i volontari possono essere esentati totalmente o parzialmente dal pagamento della quota associativa;
- c) benemeriti: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'Associazione con contributi economici di rilevante valore. Gli associati benemeriti sono nominati dall'Assemblea;
- d) sostenitori: coloro che corrispondono un contributo associativo annuale non inferiore a venti volte quello ordinario.

5.3 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione ad altri soggetti giuridici, associazioni, enti o società le stesse attività svolte dall'Associazione ovvero attività che siano in contrasto, in conflitto o concorrenti con quelle svolte dall'Associazione.

5.4 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro di qualsiasi natura.

5.5 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.6 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità o occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.7 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, motivando il rigetto, sulla domanda del candidato entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

5.8 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

5.9 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

5.10 I volontari dovranno essere assicurati dall'Associazione ai sensi delle vigenti normative.

5.11 I volontari, almeno una volta all'anno, e tutti le volte che lo ritengono utile, si riuniscono per discutere delle loro attività ed eleggono democraticamente un comitato di coordinamento rappresentativo dei diversi gruppi di lavoro, che sia costantemente in rapporto con gli organi statuari dell'Associazione e che sia capace di coordinare in forme non settoriali le linee fondamentali dell'intervento.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

6.1 Gli associati hanno diritto a:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto, dagli eventuali regolamenti attuativi e codice etico;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o da eventuali regolamenti attuativi; previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo e con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi. Il Consiglio Direttivo dovrà rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto ed a condizione che abbiano aderito all'Associazione da almeno tre mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;

- f) eleggere gli organi associativi, ed essere eletti in questi a condizione di avere raggiunto la maggiore età, purché abbiano aderito all'Associazione da almeno tre mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

6.2 L'associato minore è rappresentato in assemblea ed esercita il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale.

6.3 Gli Associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il codice etico e i deliberati degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;
- b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile;
- c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi tre mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi sessanta giorni dalla deliberazione dell'obbligo;
- d) per decesso.

7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.

7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 – Organi associativi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) l'Organo di Controllo.

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo quanto previsto per i componenti dell'Organo di Controllo dall'art. 34, secondo comma, del D.lgs. n. 117/2017. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

8.5 Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Art. 9 – Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati a condizione che abbiano aderito all'Associazione da almeno tre mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci (corredati della nota integrativa, della relazione di missione, dei rendiconti delle raccolte fondi e di ogni altro documento obbligatorio per legge). Qualora lo richiedano particolari esigenze, segnalate dal Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea potrà avvenire anche successivamente purché in una data che consenta entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente il tempestivo rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni ed in particolare dall'articolo 48 del D.lgs. n. 117/2017. L'Assemblea può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di variazione della sede legale; (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, pec, email con notifica di lettura ovvero mediante affissione di manifesti presso la sede dell'Associazione e nei luoghi principali del Comune ove l'Associazione ha sede o mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione e per le eventuali convocazioni ulteriori, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata da un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti. Risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

10.2 Salve le disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari decisioni richiedano diverse specifiche maggioranze, il quorum per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria varia a seconda del numero degli associati ed affinché l'Assemblea sia validamente costituita devono essere rispettati i parametri indicati nella tabella qui di seguito riportata:

QUORUM COSTITUTIVO ASSEMBLEA				
	associati da zero a trecento	associati da trecentouno a mille	associati da milleuno a cinquemila	associati più di cinquemilauno
1 ^a convocazione	metà degli associati	metà degli associati	metà degli associati	metà degli associati
2 ^a convocazione	un quarto degli associati	un quarto degli associati	un quarto degli associati	un quarto degli associati
3 ^a convocazione	un sesto degli associati	un decimo degli associati	un decimo degli associati	un decimo degli associati
4 ^a convocazione		cinque per cento degli associati	due per cento degli associati	un per cento degli associati

Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento

dell'Associazione con conseguente devoluzione del patrimonio nonché gli altri quorum deliberativi di legge, ad ogni seduta dell'Assemblea straordinaria risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

10.3 Fra le convocazioni che si succedono devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

10.4 All'apertura dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché tre scrutatori, per il proseguimento dei lavori.

10.5 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

10.6 Regularmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

10.7 E' escluso il voto per corrispondenza.

10.8 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo o di altri organi collegiali eventualmente istituiti ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

10.9 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.

Art. 11 Assemblea associativa: compiti

Fermi restando gli altri compiti demandati dalla legge o dallo statuto, sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare il bilancio sociale secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
- d) nominare e revocare l'Organo di Controllo;
- e) nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
- f) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- h) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;
- i) determinare i contributi straordinari da chiedere agli associati;
- j) approvare il regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché il codice etico degli associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;
- k) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;

- l) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- n) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- o) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12 – Consiglio Direttivo: composizione e compiti

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici associati consiglieri, di cui dieci nominati dall'Assemblea degli associati ed uno nominato dal Comune di Lamporecchio.

12.2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

12.4 Entro e non oltre trenta giorni dall'insediamento e durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti, nell'osservanza dei principi inderogabili di cui all'art. 4 secondo comma del D.lgs. n. 117/2017, il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta Esecutiva, il Segretario ed il Tesoriere.

12.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra associati non consiglieri.

12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

12.7 Fermi restando gli altri compiti demandati dalla legge o dallo statuto, sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
- b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e preventivo e sociale secondo quanto previsto per legge, nonché le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, ovvero la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, ed i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmettere tutti detti documenti, unitamente a tutti gli atti, registri contabili, libretti ed estratti conto bancari, almeno venti giorni prima all'Organo di Controllo, se nominato, per poi presentarle

- all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, almeno dieci giorni prima della data stabilita;
- f) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;
 - g) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
 - h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
 - i) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
 - j) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
 - k) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto e le norme di legge riservano all'Assemblea;
 - l) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
 - m) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
 - n) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
 - o) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale della rete associativa nazionale e regionale di appartenenza;
 - p) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale della rete associativa nazionale e regionale di appartenenza;
 - q) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

12.8 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

12.9 L'Organo di Controllo è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.10 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

12.11 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: funzionamento

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni due mesi.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora,

nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'Organo di Controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

13.7 E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consigli Direttivo anche altri associati e non per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

13.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti, essendo preclusa la cooptazione. Tale sostituzione è consentita fino al massimo della metà dei consiglieri eletti. Esaurita la lista dei candidati non eletti sarà convocata l'Assemblea degli associati per dare seguito alla elezione dei componenti da sostituire. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza di quelli eletti dall'Assemblea. In caso di decadenza del consigliere nominato dal Comune di Lamporecchio spetta a quest'ultimo la nomina del sostituto.

Art. 14 – Presidente

14.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

14.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

14.5 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e

dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

14.6 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro trenta giorni.

14.7 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva.

Art. 15 - Vice Presidente

15.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 - Giunta Esecutiva

16.1 Il Consiglio Direttivo può costituire una Giunta Esecutiva alla quale delegare le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un consigliere.

16.2 Le modalità di funzionamento della Giunta Esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione. La Giunta Esecutiva può invitare alle sue riunioni altri membri del Consiglio Direttivo secondo gli incarichi ad essa attribuiti. Può avvalersi di apposite commissioni, con funzioni consultive nominate dal Consiglio Direttivo tra gli associati.

Art. 17 - Segretario e Tesoriere

17.1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 12.4 del presente statuto, di concerto con il Presidente cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

17.2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art. 12.4 del presente statuto, di concerto con il Presidente cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, in particolare: provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dai competenti organi associativi; mantiene aggiornati i libri contabili.

Art. 18 - Organo di Controllo

18.1 In osservanza di quanto prescritto dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione può dotarsi di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, avente i requisiti di legge. Se collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e nella prima riunione elegge al suo interno il Presidente.

18.2 L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni, salvo comunque quanto previsto da norme inderogabili al riguardo ed è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la

graduatoria dei supplenti.

18.3 L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, e sociale ovvero il rendiconto finanziario per cassa qualora quest'ultimo possa essere utilizzato ai sensi di legge, predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

18.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia, l'Organo di Controllo svolge altresì le funzioni qui di seguito elencate:

- la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al Decreto Legislativo n. 231/2001, se applicato;
- la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- l'attestazione che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

18.5 Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, può esercitare la revisione legale dei conti.

18.6 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Decadenza dalla carica e sostituzione

19.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) l'iristaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;
- c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;
- d) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

19.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone

interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato all'Assemblea in occasione della sua prima riunione utile.

19.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

Art. 20 – Verbalizzazione riunioni

20.1 Le riunioni degli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e da un Segretario che, ove già non nominato ai sensi del presente statuto, viene nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.

20.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

20.3 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV ELEZIONI

21.1 L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per avviare le procedure di elezione degli organi associativi e stabilire il giorno di svolgimento delle votazioni. Resta inteso che l'Organo di Controllo sarà comunque nominato da quell'Assemblea.

21.2 E' facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso di una Commissione Elettorale composta da tre associati in regola con il versamento delle quote associative e iscritti da almeno tre mesi.

21.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

- a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso l'Organo di Controllo, presentate entro i termini fissati dall'Assemblea ed in tempo utile per l'elezione;
- b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;
- c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
- d) predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere;
- e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno quindici giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;
- f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

21.4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova Assemblea chiamata a deliberare in merito.

21.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione

della nomina.

21.6 A parità di voti, è dichiarato eletto l'associato più anziano di iscrizione all'Associazione, nel caso non sia possibile stabilirlo sarà l'associato più anziano di età.

21.7 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

21.8 La Commissione Elettorale convoca la prima seduta degli organi associativi entro e non oltre quindici giorni dopo la nomina.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 22 – Risorse

22.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative;
- a) da contributi richiesti agli associati;
- b) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti ed attività;
- c) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- d) dalle rendite patrimoniali;
- e) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- f) dalla raccolta di fondi;
- g) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- h) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- i) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ivi comprese la somministrazione occasionale di alimenti e bevande anche in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- j) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 23 – Patrimonio

23.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato esclusivamente al raggiungimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

23.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

23.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è devoluto alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) in quanto ente del terzo settore, con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di

devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 24 – Divieto di distribuzione

24.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

24.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

24.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017.

TITOLO VI SCRITTURE CONTABILI

Art. 25 – Esercizio finanziario e scritture contabili

25.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 2 bis, del D.lgs. n. 117/2017, e sue successive integrazioni e modificazioni, può essere redatto il rendiconto per cassa previsto da tale norma in conformità al modello di cui al terzo comma del medesimo articolo.

25.3 Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

25.4 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica all'uopo definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e prescritta dalla legge.

25.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo e ad ogni altra relazione prevista per legge.

25.6 L'Associazione è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Libri sociali

26.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

26.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

26.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi. Il Consiglio Direttivo dovrà rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 27 – Regolamenti

27.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

27.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

27.3 L'Assemblea può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

27.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 28 – Codice Etico

Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 29 – Lavoratori dipendenti od autonomi

29.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

29.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 30 – Scioglimento

30.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

30.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

30.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge ed in particolare del D.lgs. n. 117/2017.

FIRMATO:
SETZU GIOVANNI
ANTONIO MUSTI NOTAIO (segue sigillo)

La presente copia su supporto informatico, composta di ventisei facciate - esclusa la presente - è conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell' art. 22, comma 1, D. Lgs 82/2005.

Copia rilasciata ad uso consentito.

Lamporecchio, 24 giugno 2025.